

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 779}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(COPPO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(BOZZI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(LUPIS)

Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658,
sulla previdenza marinara

Presentato alla Presidenza il 18 settembre 1972

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento ha lo scopo di introdurre nella previdenza marinara le norme dell'assicurazione generale obbligatoria non ancora recepite perché successive all'entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658.

Dopo l'entrata in vigore di tale legge si è registrato, infatti, un rilevante dinamismo nei principali istituti dell'assicurazione predetta (procedimento di calcolo delle pensioni, norme sull'adeguamento delle pensioni per effetto della scala mobile, ecc.) ai quali la previdenza marinara deve necessariamente adeguarsi, essendo essa integrativa della forma generale.

Oltre alle norme citate il disegno di legge contiene disposizioni relative ad alcuni pro-

blemi la cui soluzione si è rivelata indispensabile nel primo triennio di applicazione della citata legge 27 luglio 1967, n. 658.

Il disegno di legge consta di tre titoli e 25 articoli. Il titolo I con i suoi articoli dall'1 al 13, oltre che inserire nella legislazione relativa alla gestione marittimi le innovazioni concernenti i parametri di calcolo della pensione nella assicurazione generale obbligatoria, contiene altre norme rivelatesi necessarie per sovvenire alle nuove situazioni create nello specifico campo dell'attività marittima.

Con gli articoli 1 e 2 è stato infatti sostituito, ai fini del calcolo della pensione marittima, il coefficiente 65 per cento oggi vigente con i coefficienti 74 per cento e 80 per cento,

già adottati per il calcolo della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria con l'articolo 11 della legge 30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1969 e per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975.

L'articolo 1 ha inoltre preso a base, per la determinazione della retribuzione media pensionabile, l'ultimo decennio di navigazione del marittimo o il minor periodo complessivo comunque indispensabile per la liquidazione di una pensione, in luogo dell'intero periodo di imbarco del marittimo stesso.

Il periodo di dieci anni, considerato massimo dalla norma ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, non è tale da determinare alterazioni nel trattamento pensionistico, rispetto alla precedente situazione. Invero, a causa della saltuarietà dell'occupazione della gente del mare (l'attività marittima è sovente intervallata da lunghi periodi di disoccupazione), il lasso di tempo considerato dalla legge rappresenta una parte rilevantissima della vita lavorativa di ogni marittimo, tale cioè da caratterizzare in maniera determinante la media retributiva pensionabile.

Nell'articolo 1 sono state altresì recepite le norme generali per la corresponsione della tredicesima mensilità e delle maggiorazioni per familiari a carico.

L'articolo 3 ripete le norme dell'assicurazione generale concernenti il cumulo della pensione e della retribuzione, in caso di ricoccupazione a terra del pensionato.

L'articolo 4, nel premettere i nuovi coefficienti di cui al precedente articolo 1, lascia invariate le particolari disposizioni relative al differimento della liquidazione della pensione marittima.

L'articolo 5 istituisce nella previdenza del mare la pensione di anzianità acquisibile con almeno 30 anni di contribuzione, ivi compresa la contribuzione figurativa per i periodi di navigazione e di servizio militare riconosciuti utili ai sensi delle norme sulla previdenza marinara. La norma prevede altresì la computazione a trenta anni di venticinque anni di contribuzione effettiva alla Gestione marittimi.

Per tutto quanto non previsto dall'articolo si applicano le norme sull'assicurazione generale obbligatoria.

L'articolo 6 fissa l'aliquota contributiva di equilibrio della Gestione marittimi sulla base dei dati forniti dall'INPS, con particolare riguardo agli oneri già sostenuti dall'assicurazione generale ed a quelli che l'assicurazione dovrà sostenere in avvenire.

L'aliquota contributiva è stata maggiorata, a decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente provvedimento, dal 6 per cento al 7,50 per cento ed il maggior onere è stato ripartito, per l'1 per cento a carico degli armatori e per 0,50 per cento a carico dei lavoratori.

Il maggior onere che consegue dal provvedimento, di circa 1.590 milioni annui, è stato rapportato ad un monte retributivo di lire 100.900 milioni, calcolato mediamente per il quadriennio 1970-73.

Le successive variazioni delle aliquote di competenza della Gestione marittimi saranno ripartite, tra datori di lavoro e lavoratori, nella stessa proporzione prevista per le contribuzioni dovute al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori dipendenti, di cui alla legge 20 aprile 1969, n. 153.

L'unificazione dei criteri ripartitivi delle contribuzioni si è rivelata necessaria per evitare incertezze allorché interferiscano nelle variazioni richiami contributivi dell'assicurazione generale, con o senza variazioni nelle contribuzioni della gestione integrativa marittima.

L'articolo 7 modifica l'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 658. La modifica è stata imposta dalle difficoltà riscontratesi nell'applicazione della norma citata a causa della carenza di contrattazioni collettive aggiornate in alcuni settori della marina. La modifica proposta ha tolto, pertanto, ogni riferimento a contratti ed accordi nazionali, tenendo tuttavia a base le variazioni retributive che intervengono effettivamente nel settore. In proposito si è inteso precisare nella norma che le tabelle previste dall'articolo citato avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di variazione.

Infine, l'ultimo comma dell'articolo stabilisce il permanere delle vecchie tabelle sino alla loro sostituzione, facendo salve tuttavia le variazioni di scala mobile dalle quali le tabelle stesse sono influenzate a norma del successivo articolo 23 del presente disegno di legge.

L'articolo 8 disciplina l'iscrizione alla Gestione marittimi degli equipaggi delle navi armate con licenza. Esso costituisce l'attuazione di un precetto contenuto nell'articolo 1287 del codice della navigazione e nella stessa legge 27 luglio 1967, n. 658, cui non è stata data ancora esecuzione.

L'attuazione in parola non è scevra da difficoltà ed inconvenienti; tuttavia, la categoricità del precetto legislativo sopra richiamato

non consente ulteriori dilazioni. Peraltro le difficoltà pratiche riscontrabili nella rilevazione dei soggetti interessati e nell'applicazione delle norme tecniche della previdenza marinara giustificano l'attribuzione al Ministero del lavoro ed a quello della Marina mercantile del compito, non lieve, di stabilire le norme di esecuzione relative all'inserimento nella Gestione marittimi della categoria in parola.

L'articolo 9 ripristina la possibilità di ottenere, su domanda, la pensione per gli orfani maggiorenni inabili, già esclusi dal trattamento di reversibilità per effetto delle precedenti disposizioni e dispone, altresì, sempre su richiesta degli interessati il riesame delle domande presentate tardivamente onde concedere la pensione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge, purché a tale data sussistano le condizioni volute dal citato articolo.

L'articolo 10 offre nuovamente ai marittimi che abbiano effettuato periodi di navigazione su navi battenti bandiera straniera la possibilità di ottenere il riconoscimento di tali periodi, purché la relativa domanda sia presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

Si applicano in materia le disposizioni contenute negli articoli 37 e 38 della legge 27 luglio 1967, n. 658, beninteso, fatta eccezione per quanto modificato dall'articolo.

L'articolo 11 sostituisce la tabella GM 2, annessa alla legge 27 luglio 1967, n. 658, con la nuova tabella allegata al presente provvedimento, con decorrenza dal 1° gennaio 1971, dichiarando tuttavia che da tale data alla entrata in vigore della legge tali tabelle saranno valide soltanto ai fini della riliquidazione delle pensioni dirette e indirette aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1970.

L'articolo 12 apporta modificazioni all'articolo 21 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, onde snellire la riscossione dei contributi della Gestione marittimi da parte della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

L'articolo 13 autorizza il Ministero della marina mercantile ad apportare variazioni ed aggiunte ai gruppi di porti previsti al punto P) delle tabelle allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658, ai fini della determinazione delle retribuzioni valide per il pagamento dei contributi e per il calcolo delle pensioni di previdenza marinara per i piloti.

Il titolo II concerne la Gestione speciale e comprende gli articoli dal 14 al 22.

L'articolo 14, riguardante la misura della pensione, non porta modificazioni ai parametri

già stabiliti dalla legge n. 658, limitandosi a recepire le norme dell'assicurazione generale per quanto concerne il pagamento della tredicesima mensilità e le maggiorazioni per familiari a carico. Le innovazioni apportate dall'articolo hanno vigore dal 1° gennaio 1970.

L'articolo 15 concerne il trasferimento alla assicurazione generale obbligatoria delle pensioni liquidate agli ex appartenenti al personale dello stato maggiore navigante ed ai loro superstiti.

La disposizione rivela fondamentale ed indifferibile per riequilibrare la Gestione speciale che, come è noto, esige attualmente dalle aziende e dagli iscritti un contributo integrativo, in aggiunta a quello dell'assicurazione generale, pari al 20 per cento dell'intera retribuzione.

Il trasferimento si impone peraltro in quanto dette rendite non appartengono alla mutualità della Gestione speciale, derivando esse da accantonamenti contributivi di titolari attualmente del tutto estranei alla Gestione medesima.

Il secondo comma dell'articolo stabilisce che dette rendite, prima di essere assunte in carico dall'assicurazione generale obbligatoria, sono maggiorate, per effetto delle variazioni del costo della vita, del 6,20 per cento, se decorrenti da data anteriore al 1° gennaio 1967 e del 4,10 per cento, se aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1967 ed il 31 agosto 1967. Tali rendite sono state soppresse dal 1° settembre 1967 dalla legge 27 luglio 1967, n. 658 e costituiscono, quindi, una categoria chiusa ed in via di eliminazione.

L'articolo 16 fissa la misura dell'aliquota contributiva della Gestione speciale al 9,65 per cento delle retribuzioni percepite dal personale iscritto, ponendola, per il 7,45 per cento, a carico delle aziende e per il 2,20 per cento, a carico dell'iscritto.

La nuova aliquota, determinata con riferimento al quadriennio 1970-73, riduce di 10,35 unità l'attuale aliquota del 20 per cento, ripartita, per il 14,35 per cento, a carico delle aziende, e per il 5,65 per cento, a carico del lavoratore.

Tale riduzione incide per 6,90 punti la parte di aliquota attualmente a carico delle aziende e, per 3,45 punti, quella attualmente a carico dei lavoratori. Essa consegue dal trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria delle pensioni di cui al precedente articolo 15 il cui onere annuo, comprensivo della rivalutazione per scala mobile, è stato mediamente valutato in circa 1.435 milioni di lire.

Rapportando tale importo al monte retributivo medio del quadriennio 1970-1973 (stimato in circa 16.500 milioni), si ottiene, in termini di aliquota non retributiva, la spesa relativa alle pensioni anzidette. Tale aliquota risulta pari all'8,70 per cento delle retribuzioni imponibili.

Aggiungendo a tale aliquota quella fissata dall'articolo si ottiene, sempre con riferimento al quadriennio 1970-1973, l'aliquota di equilibrio della Gestione speciale pari al 18,35 per cento, che tiene conto, sia dei riflessi della legge 30 aprile 1969, n. 153, sia degli oneri per scala mobile previsti secondo le disposizioni contenute nel provvedimento in esame, ma che prescinde dalla disposizione innovativa contenuta nell'articolo 15 del disegno di legge.

Lo stesso articolo 16 fissa per le aziende, in aggiunta al contributo del 7,45 per cento, un contributo del 5 per cento a favore del Fondo lavoratori dipendenti, destinato a far fronte, in un periodo ventennale, alla copertura delle pensioni trasferite all'assicurazione generale obbligatoria.

Le aziende ottengono così dal provvedimento una riduzione di una parte dell'aliquota attualmente a loro carico pari a 1,90 punti (l'aliquota a loro carico è pari al 12,45 per cento, in luogo dell'attuale 14,35 per cento).

Le successive variazioni dell'aliquota contributiva destinata alla Gestione speciale saranno ripartite tra aziende e iscritti secondo le disposizioni vigenti per i contributi dovuti al Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti.

L'articolo 17 recepisce le norme dell'assicurazione generale per quanto concerne il cumulo tra retribuzione e pensione, nei casi di pensionati della Gestione speciale che prestano opera dipendente.

L'articolo 18 concerne il riconoscimento dei periodi di malattia agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale.

I motivi che giustificano tale disposizione devono ricercarsi nelle incertezze interpretative derivate dalla mancanza di una specifica norma nella legge 27 luglio 1967, n. 658.

L'articolo 19 sopprime il massimale retributivo, nei limiti del quale sono attualmente calcolate le pensioni a carico della Gestione speciale; ciò anche per conformare il trattamento integrativo ai nuovi livelli retributivi vigenti nell'assicurazione generale, ai fini del calcolo delle pensioni.

L'articolo 20 sostituisce l'articolo 90 della legge 27 luglio 1967, n. 658, in tema di riscatto previdenziale dei periodi di servizio prestati anteriormente alla iscrizione alla Gestione speciale.

Tutto ciò per andare incontro agli interessati, apportando modifiche ai criteri di calcolo degli oneri, stabilendone il computo sulla base dell'aliquota di equilibrio della Gestione speciale, fissato nella misura dell'8,60 per cento delle retribuzioni percepite dagli iscritti alla data della domanda, se i periodi da riscattare siano già stati coperti da assicurazione obbligatoria.

In caso contrario, gli interessati, in aggiunta alla citata aliquota dell'8,60 per cento, dovranno corrispondere, sulla retribuzione percepita alla data della domanda, anche i contributi dell'assicurazione generale.

L'articolo prevede, altresì, il riesame delle domande non decise, alla stregua delle norme più favorevoli.

Gli effetti previdenziali, decorrono, in ogni caso, da data posteriore all'entrata in vigore della legge.

L'articolo 21 sostituisce l'articolo 80 della legge 27 luglio 1967, n. 658, in tema di riconoscimento, agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale, dei periodi di navigazione compiuti anteriormente alla data di iscrizione alla Gestione.

Le innovazioni apportate dall'articolo sono state dettate dall'opportunità di estendere la facoltà di riscatto anche al personale amministrativo proveniente dallo stato maggiore navigante e di consentire il riscatto, ai fini delle prestazioni della Gestione speciale, dell'intero periodo di tempo trascorso in navigazione.

Per gli iscritti sono previsti criteri e modalità analoghi a quelli stabiliti con il precedente articolo anche per quanto concerne gli effetti previdenziali che, nei confronti di coloro che abbiano ottenuto la liquidazione di una pensione nel periodo compreso fra il 1° settembre 1967 e la data di entrata in vigore del provvedimento, non possono avere decorrenza anteriore al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento stesso.

L'articolo 22 fissa le quote di ammortamento del disavanzo della Gestione speciale per gli anni dal 1971 al 1973 nell'importo previsto per l'anno 1970, onde rendere meno gravoso per la Gestione l'ammortamento del residuo debito con le annualità successive.

Il titolo III con i suoi articoli 23, 24 e 25 concerne l'adeguamento delle pensioni di previdenza marinara, la riapertura del termine di cui al punto b) dell'articolo 98, per consentire alle vedove già escluse dal pensionamento per effetto delle norme già in vigore in precedenza di inserirsi fra i superstiti aventi titolo

a pensione, ed infine il trasferimento all'assicurazione obbligatoria delle posizioni assicurative delle pensioni rispettivamente costituite e liquidate da tempo nelle Gestioni marittimi e speciale della Cassa nazionale di previdenza marinara, allo scopo di consentire il conseguimento della pensione ai superstiti già esclusi per effetto delle norme a suo tempo in vigore.

L'articolo 23 sostituisce l'articolo 92 della legge 27 luglio 1967, n. 658. La sostituzione è stata imposta dalla necessità di conformare le pensioni marittime e della Gestione speciale alle norme sulla scala mobile delle pensioni dell'assicurazione generale, contenute nella legge 30 aprile 1969, n. 153, norme che, alla data di entrata in vigore della legge n. 658, non ancora esistevano.

Com'è noto, l'articolo 92 della citata legge n. 658, che si intende sostituire, prevede la variazione delle pensioni marittime e della Gestione speciale allo scadere del triennio 1967-1969, se ed in quanto il rapporto intercorrente fra l'indice medio annuo del costo della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica nel 1969 e quello, calcolato dallo stesso Istituto, per l'anno 1966, abbia dato una variazione pari o superiore al 12 per cento. Le successive variazioni di scala mobile non sono poi soltanto condizionate dal raggiungimento della percentuale indicata, ma anche dal trascorrere di un triennio. La variazione, secondo il rapporto sopra indicato, è stata pari al 6,20 per cento; cosicché, stando alle norme dell'articolo 92, le pensioni predette non avrebbero titolo ad alcun adeguamento e dovrebbero attendere la scadenza del successivo triennio 1970-1972 per conseguire miglioramenti.

Tutto ciò impedirebbe di collegare tali pensioni alle norme rivalutative dell'assicurazione generale che, come è noto, cominciano ad operare con decorrenza dall'anno 1970 a riferimento dell'anno 1969, quale anno terminale ai fini del primo accertamento delle condizioni richieste dalla legge.

Tutte le pensioni a carico della Gestione marittimi e della Gestione speciale, sono state, pertanto, riferite al 1° gennaio 1970, adeguandole in relazione al rapporto fra il numero indice medio dell'anno 1969 e quello dell'anno 1966.

Il rapporto di cui sopra, per la Gestione marittimi, si applica però soltanto alle pensioni liquidate con decorrenza compresa fra il 1° gennaio 1965 ed il 31 agosto 1967, sulla base della tabella retributiva GM1 allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658.

Per le restanti pensioni a carico della stessa Gestione, liquidate successivamente sulla base della tabella retributiva GM2 allegata alla legge n. 658, l'adeguamento è stato previsto per il 4,10 per cento, vale a dire in relazione al rapporto intercorrente tra l'indice medio del costo della vita dell'anno 1969 e quello dell'anno 1967.

Si prescinde dall'anno di decorrenza delle pensioni a motivo del fatto che le pensioni a carico di tale Gestione sono liquidate sulla base di retribuzioni formalizzate in apposite tabelle che non hanno risentito, nel 1966, 1967 e 1968, degli sviluppi dovuti al rialzo del costo della vita.

I medesimi adeguamenti spettano alle pensioni liquidate alle particolari categorie previste nel titolo I capo VII della citata legge n. 658 (personale delle navi traghetto delle ferrovie dello Stato e del corpo equipaggi militari marittimi, nonché marittimi italiani imbarcati su navi straniere).

A differenza di quanto disposto per le pensioni della Gestione marittimi, le pensioni liquidate a carico della Gestione speciale, mentre conseguono identica maggiorazione del 6,20 per cento, in relazione al rapporto tra il numero medio del costo della vita dell'anno 1969 e quello dell'anno 1966, se decorrenti da data anteriore al 1° febbraio 1967, ricevono invece, se aventi decorrenza successiva al 31 gennaio 1967, l'adeguamento derivante dal rapporto tra l'indice medio del costo della vita per l'anno 1969 e quello dell'anno di decorrenza della pensione ovvero dell'anno precedente, se si tratta di pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° febbraio.

Gli adeguamenti decorrono, per ambedue le Gestioni, dal primo gennaio 1970. Per gli anni successivi saranno integralmente applicate le norme riguardanti la scala mobile per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro.

Il costo degli adeguamenti previsti dal presente articolo raggiunge circa i 233 milioni per la Gestione marittimi, ed i 12 milioni per la Gestione speciale, con un totale di 245 milioni annui.

Con lo stesso decreto saranno modificate le tabelle retributive vevolevoli per il calcolo dei contributi e delle prestazioni, applicando i coefficienti adottati per l'adeguamento delle pensioni con la decorrenza prevista per l'adeguamento stesso; ciò allo scopo di evitare che gli iscritti che raggiungono il diritto a pensione posteriormente all'anno terminale del periodo

preso a base per l'adeguamento delle pensioni conseguano prestazioni di importo inferiore a confronto di quelle liquidate precedentemente, in attesa della periodica revisione delle stesse tabelle da effettuarsi ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 658.

Inoltre, con il meccanismo predisposto dall'articolo in esame si assicura la copertura degli oneri conseguenti al previsto adeguamento.

Gli adeguamenti assorbono comunque le quote di maggiorazione per carichi familiari

fino a concorrenza dell'importo previsto dalla legge 30 aprile 1969, n. 153 per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

L'articolo 24 non ha necessità di alcuna illustrazione.

L'onere relativo alle prestazioni di cui all'articolo 25 è del tutto irrilevante, tanto che esso non merita neppure la predisposizione di una apposita norma per la sua copertura nell'assicurazione generale, anche perché a quest'ultima si trasferiscono le posizioni assicurative delle pensioni da cui deriverebbero le prestazioni previste.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

GESTIONE MARITTIMI

ART. 1.

(Misura della pensione).

L'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« La misura della pensione complessiva è pari a tanti trentesimi del 74 per cento della retribuzione pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile fino al massimo di trenta, considerando come anno intero la frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi.

Ai fini suddetti la retribuzione pensionabile si intende pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere — vigenti alla fine del mese precedente quello di decorrenza della pensione — relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto durante gli ultimi dieci anni di imbarco — o nel minor periodo complessivo che l'iscritto può far valere ai fini del conseguimento della pensione di invalidità di cui al punto *d*) dell'articolo 15 della presente legge — ed al genere della nave e della navigazione.

La determinazione delle medie anzidette è eseguita attribuendo a ciascuna retribuzione tabellare giornaliera un peso pari alla corrispondente durata della navigazione.

Nella determinazione della retribuzione per il calcolo della pensione non sono considerati i periodi di servizio militare compiuti, sia in navigazione sia a terra, per obbligo di leva e per richiamo alle armi, se non siano coperti da effettiva contribuzione.

L'importo della pensione è integrato fino a raggiungere l'ammontare dei trattamenti minimi stabiliti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ed è maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dall'assicurazione medesima.

Tale maggiorazione è a carico dell'assicurazione obbligatoria allorquando compete al marittimo un trattamento di pensione a carico dell'assicurazione stessa che comporti la concessione delle quote di maggiorazione per familiare.

L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per familiare a carico, non può essere inferiore al trattamento che sarebbe spettato applicando le norme e le tabelle di competenze medie vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, aumentato del 20 per cento.

La pensione dell'iscritto, al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, non può essere inferiore ai 15/30 del 74 per cento della retribuzione pensionabile di cui al secondo comma, se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio occorso mentre era imbarcato o per cause di servizio o di malattia contratta per cause di servizio mentre era imbarcato, secondo quanto previsto dall'articolo 15, lettera d) della presente legge.

Ove l'infortunio o la malattia dia luogo alla liquidazione di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, la misura della pensione di cui al precedente comma è ridotta ad un importo tale che, sommato con l'importo della rendita anzidetta, non superi la retribuzione annua attribuibile all'iscritto, secondo la tabella allegata alla presente legge, alla data in cui si è verificato l'evento che ha dato luogo alla liquidazione della pensione.

La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in corrispondenza dei periodi di navigazione riconosciuti utili per la pensione complessiva.

Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione obbligatoria indicata al comma precedente, entrambe al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, spetta all'iscritto un trattamento pari alla quota predetta.

La pensione annua complessiva, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, è ripartita in tredici rate mensili.

La tredicesima mensilità è corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con effetto dal 1° gennaio 1970, alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1969, con esclusione di quelle liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1969 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970 ».

ART. 2.

(Variazione della percentuale di calcolo per la pensione marittima).

A decorrere dal 1° gennaio 1976, la percentuale prevista dall'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è elevata all'80 per cento ed essa si applica alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975, con esclusione di quelle liquidate a superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1975 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1976.

ART. 3.

(Trattenuta per i pensionati marittimi che si rioccupino alle dipendenze di terzi).

Per i titolari di pensione a carico della Gestione marittimi che si rioccupino a terra alle dipendenze di terzi con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a forme sostitutive o integrative della medesima, la pensione complessiva è ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione, nella misura e con le modalità previste dalle norme dell'assicurazione citata.

Le disposizioni contenute nel precedente comma non si applicano alla quota di pensione che la Gestione marittimi corrisponde al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1967, n. 658.

ART. 4.

(Maggiorazione della pensione per differimento).

L'articolo 14 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

Fermo restando il limite massimo della pensione al 74 per cento ovvero all'80 per cento della retribuzione pensionabile in conformità di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della presente legge, per i marittimi che presentino domanda per la pensione di cui ai punti *a)* e *b)* dell'articolo 15 della legge 27 luglio 1967, n. 658, dopo la data di acquisizione del relativo diritto, gli anni interi di effettiva navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi, compiuti posteriormente a tale data, sono computati fino ad un massimo di 5 anni, per una entità doppia della loro durata, ai soli fini della determinazione degli anni di servizio utili a pensione.

ART. 5.

(*Pensione di anzianità*).

All'articolo 15, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, è aggiunto il seguente alinea:

« e) le persone di qualsiasi età che possano far valere almeno 30 anni di contribuzione, ivi compresa la contribuzione figurativa per periodi di navigazione e di servizio militare riconosciuti utili ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, e degli articoli 9, 10 e 11 della presente legge.

Il requisito di contribuzione di cui al precedente comma s'intende anche raggiunto allorché l'iscritto possa far valere almeno 25 anni di navigazione con contribuzione alla Cassa, ai sensi dell'articolo 16 della presente legge.

La pensione di cui al presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, è calcolata secondo le norme vigenti a tale data, è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia e non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente.

Per quanto non previsto dai precedenti commi si applicano le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria ».

ART. 6.

(*Aliquota contributiva*).

A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto alla Gestione marittimi è stabilito nella misura del 7,50 per cento della retribuzione di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 658, ed è posto, per il 6 per cento, a carico dell'armatore, e, per l'1,50 per cento, a carico del marittimo.

Qualsiasi successiva variazione dell'aliquota contributiva, disposta ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 e della presente legge, sarà ripartita, fra l'armatore ed il marittimo, secondo gli stessi criteri previsti per la ripartizione del contributo dovuto al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

ART. 7.

*(Modifica dell'articolo 6 della legge
27 luglio 1967, n. 658).*

L'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, numero 658 è sostituito dal seguente:

« La tabella delle retribuzioni da prendersi a base per la determinazione dei contributi e delle prestazioni degli iscritti alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara potrà essere variata annualmente, in relazione ai mutamenti intervenuti nella situazione retributiva del settore, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Le tabelle di cui al comma precedente avranno effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di variazione.

Sino a quando non siano stati emanati i relativi decreti di modifica, si applica la tabella delle retribuzioni già in vigore, per i fini previsti dagli articoli 5 e 13 della presente legge, salvo quanto disposto dal successivo articolo 92, quarto comma ».

ART. 8.

(Iscrizione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione).

I marittimi di prima e seconda categoria, imbarcati sulle navi definite minori dall'articolo 136 del codice della navigazione, munite di licenza ed aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 1287 dello stesso codice, possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, il riscatto presso la Gestione marittimi dei periodi di navigazione effettuati su dette navi anteriormente alla data citata, purché coperti da assicurazione generale obbligatoria.

Il riscatto è subordinato alla presentazione di apposita domanda corredata dalla copia del foglio matricolare attestante i periodi di servizio prestati di cui si chiede il riconoscimento.

La somma da versare è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili al 7,50 per cento della retribuzione di cui alla tabella allegata

alla presente legge, corrispondente alla qualifica rivestita, al genere della nave e della navigazione, riferibili al marittimo alla data della presentazione della domanda, ed il versamento deve essere effettuato, a pena di decadenza della facoltà di riscatto, entro sei mesi dalla data in cui la Cassa nazionale per la previdenza marinara ne ha comunicato l'importo all'interessato.

L'avvenuto riscatto dei periodi di navigazione di cui al primo comma del presente articolo determina l'iscrizione obbligatoria degli interessati alla Gestione marittimi, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli altri marittimi di prima e seconda categoria che non possono far valere periodi di navigazione riscattati ai sensi del presente articolo e che risultino imbarcati sulle navi indicate dal primo comma alla data di entrata in vigore della presente legge o che si imbarchino successivamente a tale data, sono iscritti obbligatoriamente alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara con decorrenza dalla data indicata ovvero da quella dell'imbarco.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme di esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 9.

(Riapertura del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 54 della legge 27 luglio 1967, n. 658).

Il termine per l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 54, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, è riaperto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La decorrenza della prestazione è fissata a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della relativa domanda, purché a tale data risultino accertate le condizioni previste ai punti 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 54 citato.

Coloro che abbiano presentato domanda ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 luglio 1967, n. 658, successivamente al 31 agosto 1968 e non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, possono, entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, chiedere il riesame della domanda stessa.

La relativa prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sempreché alla data stessa risultino accertate le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo.

ART. 10.

(Riapertura del termine per il riscatto della navigazione effettuata su navi straniere).

I marittimi italiani che abbiano effettuato periodi di navigazione su navi battenti bandiera straniera, in epoca anteriore di almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere il riscatto di tali periodi, purché la relativa domanda sia presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla stessa data.

Si applicano in materia le disposizioni contenute negli articoli 37 e 38 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fatta eccezione per quanto modificato dal precedente comma.

ART. 11.

(Tabella delle retribuzioni valevoli ai fini del calcolo dei contributi e delle pensioni per gli iscritti alla Gestione marittimi).

A decorrere dal 1° gennaio 1971, la tabella GM 2, annessa alla legge 27 luglio 1967, numero 658, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Dal 1° gennaio 1971 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge la tabella si applica ai soli fini della riliquidazione delle pensioni dirette ed indirette aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1970.

ART. 12.

(Riscossione dei contributi).

L'articolo 21 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« Tutti i crediti e i proventi della Cassa nazionale per la previdenza marinara — meno quelli derivanti da censi, mutui e altre simili fonti — saranno riscossi, in caso di mancato pagamento, dopo un mese dalla emissione del relativo ordine da parte della Cassa stessa, con i mezzi, i privilegi e la procedura vigenti per le imposte dirette.

A tale scopo i ruoli dei contribuenti morosi saranno compilati dal Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica delle imposte dirette per la meccanizzazione dei ruoli, sulla base degli elementi forniti dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, trasmessi all'Intendenza di finanza della rispettiva provincia, perché siano resi esecutivi e consegnati agli esattori.

Tali ruoli saranno posti in riscossione in unica soluzione alla scadenza più prossima, purché tra la notifica della cartella e la scadenza stessa decorrano almeno 20 giorni.

I versamenti saranno eseguiti dagli esattori, al netto degli aggi, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, alla suddetta Cassa di previdenza marinara ».

ART. 13.

(Classificazione dei porti ai fini di previdenza marinara per i piloti).

Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, stabilendone la decorrenza, variazioni ed aggiunte ai vari gruppi dei porti ove è istituito il servizio di pilotaggio ai sensi dell'articolo 86 del codice della navigazione, contemplati al punto P) della tabella allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658, ai fini della determinazione delle retribuzioni valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni di previdenza marinara per i piloti.

TITOLO II

GESTIONE SPECIALE

ART. 14.

(Misura della pensione).

L'articolo 67 della legge 27 luglio 1967, numero 658 è sostituito dal seguente:

« La misura annua della pensione è stabilita in tanti quarantesimi dell'80 per cento della media annua delle retribuzioni previste dal precedente articolo 66, riferibile all'iscritto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in relazione al grado ed all'anzianità a questi attribuiti nell'ultimo triennio di servizio, per quanti sono gli anni di iscrizione alla Gestione speciale.

Per il conseguimento del diritto a pensione e per la misura di questa, la frazione di anno

pari o superiore a 6 mesi si computa come anno intero, ma si trascura se inferiore a 6 mesi.

L'importo della pensione è maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Tale maggiorazione è a carico dell'assicurazione citata, allorché compete all'iscritto un trattamento di pensione a carico di detta assicurazione che preveda la concessione della maggiorazione per familiari.

La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva.

Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo, al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria indicata al comma precedente, pure al netto delle maggiorazioni stesse, spetta all'iscritto una pensione di importo pari alla quota predetta.

La pensione annua complessiva, al netto delle quote di maggiorazioni per familiari a carico, è ripartita in tredici rate mensili.

La tredicesima mensilità è corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Per i dirigenti iscritti alla Gestione speciale, ai sensi dell'articolo 58 della presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali subentra nei diritti del dirigente e dei suoi superstiti verso la Gestione speciale, in relazione alle contribuzioni versate a favore dell'iscritto per tutto il periodo di iscrizione alla Gestione medesima.

La pensione riferita all'intero periodo di iscrizione che ha dato luogo alla liquidazione della pensione a carico della Gestione speciale è corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali unitamente alle prestazioni dovute ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base delle contribuzioni di competenza dell'Istituto stesso, di cui alla parte finale dell'ultimo comma dell'articolo 61 della presente legge ».

Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1970.

ART. 15.

(Trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria delle pensioni liquidate agli ex appartenenti al personale di stato maggiore navigante ed ai loro superstiti).

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di cui all'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658, esistenti alla stessa data, sono assunte, come supplementi, in carico dall'assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

I supplementi di cui al precedente comma, prima di essere assunti in carico dall'assicurazione generale obbligatoria, sono maggiorati del 6,20 per cento, se aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1967, del 4,10 per cento, se aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1967 ed il 31 agosto 1967.

Dal 1° gennaio 1971 in poi si applicano ai supplementi di cui al precedente comma le norme migliorative già in vigore per gli analoghi trattamenti dell'assicurazione generale obbligatoria, con onere a carico dell'assicurazione medesima.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 77 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

ART. 16.

(Aliquota contributiva della gestione speciale - contributo a carico delle aziende per la copertura dell'onere relativo alle rendite di cui all'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658).

Il contributo di cui all'articolo 62, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, dovuto alla Gestione speciale è stabilito nella misura del 9,65 per cento della retribuzione di cui all'articolo 61 della legge citata ed è posto, per il 7,45 per cento, a carico delle aziende, e, per il 2,20 per cento, a carico dell'iscritto.

In aggiunta al contributo di cui al precedente comma, a copertura dell'onere derivante all'assicurazione generale obbligatoria dalla assunzione delle pensioni indicate nel precedente articolo, le società e gli enti di cui all'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono tenuti a versare, per un periodo di 20 anni, al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, un contributo a proprio carico pari al 5 per cento delle retribuzioni di cui

all'articolo 61 della legge 27 luglio 1967, numero 658.

Qualsiasi successiva variazione delle aliquote contributive di cui al primo comma del presente articolo, disposta ai sensi dell'articolo 62, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, sarà ripartita, fra le aziende e gli iscritti, secondo i criteri previsti per la ripartizione del contributo dovuto al Fondo pensione dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

ART. 17.

(Trattenuta per i pensionati che prestino opera dipendente).

Per i titolari di pensione a carico della Gestione speciale che si rioccupino alle altrui dipendenze con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a forme sostitutive od integrative della medesima, la pensione complessiva è ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione, nella misura e con le modalità previste dalla stessa assicurazione generale obbligatoria.

ART. 18.

(Riconoscimento dei periodi di malattia agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale).

All'articolo 65 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono aggiunti i seguenti commi:

« I periodi di malattia debitamente accertati dalle Casse marittime, trascorsi dagli iscritti, posteriormente al 31 agosto 1967, senza retribuzione ovvero con retribuzione ridotta, sono considerati integralmente utili ai fini del conseguimento del diritto e della misura della pensione di cui al successivo articolo 67, sempreché, durante detti periodi, non risulti operante un rapporto assicurativo diverso da quelli che concorrono alla formazione della citata pensione.

Il beneficio di cui al precedente comma spetta, su domanda, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai titolari di pensione in atto alla data stessa se la domanda è presentata entro un anno da tale data. In caso contrario, il beneficio decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ».

ART. 19.

(Soppressione del massimale retributivo pensionistico della Gestione speciale).

Fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369, il massimale previsto dal penultimo comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è soppresso.

Le pensioni dirette aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1969 e quelle in favore di superstiti di assicurati deceduti posteriormente al 30 novembre 1969 o di pensionati che abbiano liquidato la pensione successivamente al 31 dicembre 1969, sono riliquidate ai sensi del precedente comma. La disposizione si applica alle pensioni in corso di godimento alla data dell'entrata in vigore della presente legge e i miglioramenti economici decorrono dal 1° del mese successivo alla stessa data.

ART. 20.

(Riscatto del servizio prestato anteriormente all'iscrizione alla Gestione speciale).

L'articolo 90 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante, iscritto alla Gestione speciale, può chiedere il riconoscimento di tutto il servizio prestato anteriormente alla data di iscrizione alla predetta gestione presso le società contemplate nell'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658.

La facoltà di cui al precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il provvedimento di immissione in ruolo organico.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, può esercitare la facoltà di cui al presente articolo presentando apposita domanda, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

La somma da versare per il riscatto è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data della presentazione della domanda di riscatto ovvero, se trattasi di pensionato, sulla retribuzione percepita alla data di risoluzione del rapporto di lavoro ed in base all'aliquota dell'8,60 per cento.

Qualora i periodi da riconoscere non siano coperti da contribuzione presso l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, debbono essere versati, in aggiunta alla somma di cui al precedente comma:

a) per i periodi di servizio anteriori alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, i contributi base e di adeguamento della predetta assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, calcolati sulla retribuzione percepita alla data di presentazione della domanda — ovvero, se trattasi di pensionato, alla data di cessazione del rapporto di lavoro — ed in base alle tabelle ed all'aliquota vigenti al 1° settembre 1967;

b) per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, i contributi base e di adeguamento della medesima assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, calcolati con riferimento alla retribuzione di cui alla precedente lettera a) ed alle aliquote vigenti alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Per il personale di stato maggiore navigante, la somma da versare è al netto dei contributi versati per i periodi di navigazione effettuati con contribuzione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara durante i servizi da riconoscere.

Per i predetti periodi di navigazione la Gestione marittimi trasferirà alla Gestione speciale gli importi contributivi di pertinenza di detta gestione, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati e in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati nei periodi sopra specificati.

Gli effetti previdenziali del riscatto hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purché la somma dovuta sia versata alla Gestione speciale entro e non oltre tre mesi dalla data di richiesta della Cassa nazionale per la previdenza marinara; in caso diverso, gli effetti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.

L'iscritto decade dalla facoltà di cui al presente articolo se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.

Il personale di cui al quarto comma del presente articolo, che abbia presentato domanda di riscatto nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1964 e la data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere, entro un

anno da tale data, che sia riesaminata la domanda stessa, purché il riscatto non sia stato già perfezionato con il versamento dell'importo richiesto dalla Cassa.

La somma da versare è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data di presentazione della domanda di riscatto, nei limiti del massimale in vigore fino al 1° settembre 1967 per le domande presentate anteriormente a tale data, ed in base all'aliquota dell'8,60 per cento.

Qualora i periodi da riconoscere non siano coperti da contribuzione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, debbono essere versati anche i contributi di cui alle lettere a) e b) del sesto comma del presente articolo.

Gli effetti previdenziali del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, purché il contributo dovuto per il riscatto sia versato alla Gestione speciale entro e non oltre tre mesi dalla data in cui all'iscritto ne è comunicato l'importo; in caso diverso, la decorrenza predetta è stabilita dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ne è effettuato il pagamento.

L'iscritto decade dalla facoltà di riscatto se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.

ART. 21.

(Riconoscimento agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale dei periodi di navigazione effettuati con la sola iscrizione alla Gestione marittima).

L'articolo 80 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante, iscritto alla Gestione speciale, può chiedere il riconoscimento, agli effetti del trattamento previsto dall'articolo 67 della legge 27 luglio 1967, n. 658, dei periodi di navigazione compiuti con iscrizione alla sola Gestione marittimi che non siano stati già comunque utilizzati ai fini di pensione.

La facoltà di cui al precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il provvedimento di assunzione in ruolo organico.

Il periodo da riconoscere presso la Gestione speciale, è commisurato al rapporto fra la

media delle retribuzioni tabellari sulle quali l'iscritto ha contribuito durante i periodi di navigazione da riconoscere e la retribuzione, percepita alla data di iscrizione alla Gestione speciale, costituita dagli elementi indicati alle lettere *a)* e *b)* del secondo e quarto comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, numero 658, rispettivamente, per il personale amministrativo e di stato maggiore navigante.

La Gestione marittimi trasferisce alla Gestione speciale gli importi contributivi di pertinenza di detta gestione, per i periodi di navigazione di cui al comma precedente, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati, in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati nei periodi sopra specificati.

La facoltà prevista dal secondo comma del presente articolo può essere esercitata anche dal personale in servizio alla data del 1° settembre 1967 o assunto in ruolo organico nel periodo compreso fra la predetta data e quella di entrata in vigore della presente legge, inoltrando apposita domanda, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli effetti previdenziali del riconoscimento di cui al quarto comma del presente articolo hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Il personale che ha esercitato la facoltà prevista dal secondo e sesto comma del presente articolo può chiedere, altresì, il riscatto del periodo risultante dalla differenza tra il complesso della navigazione utilizzata per il riconoscimento di cui al precedente quarto comma ed il periodo riconosciuto utile presso la Gestione speciale, presentando la relativa domanda entro i termini stabiliti, rispettivamente, dai commi terzo e sesto del presente articolo.

La somma da versare per tale riscatto è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione, percepita alla data di presentazione della domanda di riscatto, costituita dagli elementi di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo e quarto comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, rispettivamente, per il personale amministrativo e di stato maggiore navigante ovvero, se trattasi di pensionato, dalla analoga retribuzione percepita alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ed in base all'aliquota contributiva dell'8,60 per cento.

Gli effetti previdenziali del riscatto previsto dal precedente comma hanno decorrenza dal

primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, purché la somma dovuta per il riscatto stesso sia versata entro tre mesi dalla data richiesta dalla Cassa nazionale della previdenza marinara; in caso diverso, gli effetti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.

L'iscritto decade dalla facoltà di riscatto se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.

ART. 22.

(Determinazione delle annualità di ammortamento del disavanzo della Gestione speciale per gli anni dal 1971 al 1973).

Le annualità di ammortamento del disavanzo della Gestione speciale, di cui al secondo comma dell'articolo 64 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono fissate, in deroga a quanto in precedenza previsto, per il quinto, sesto e settimo anno, nell'importo di lire 570 milioni ciascuna.

Resta ferma la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo citato per l'ammortamento del debito residuo.

TITOLO III

NORME GENERALI

ART. 23.

(Adeguamento delle pensioni di previdenza marinara).

L'articolo 92 della legge 27 luglio 1967, numero 658, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1970, l'importo complessivo annuo delle pensioni di cui all'articolo 46, in godimento alla stessa data, liquidate dalla Gestione marittimi sulla base della tabella GM 1 allegata alla presente legge, è aumentato del 6,20 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1970, l'importo complessivo annuo delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi, sulla base della tabella GM 2 allegata alla presente legge, con decorrenza fino al 31 dicembre 1969, ed in godimento al 1° gennaio 1970, è aumentato del 4,10 per cento.

Dall'anno 1971 in poi, il trattamento complessivo delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi, in atto al 1° gennaio successivo

all'anno terminale del periodo preso a base per l'adeguamento delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, è variato, con effetto dal 1° gennaio medesimo, con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, applicando le norme vigenti della citata assicurazione nonché il coefficiente di adeguamento per la stessa assicurazione stabilito.

Nei periodi compresi tra la data di decorrenza dell'adeguamento di cui al precedente comma e la data di decorrenza delle modifiche delle tabelle retributive valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni marittime, disposte ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della presente legge, le tabelle stesse sono adeguate in misura corrispondente al coefficiente di cui al precedente comma, con arrotondamento a mille, dalla medesima data, con lo stesso decreto. Le variazioni sono assorbite e sostituite da quelle conseguenti alle modifiche delle tabelle medesime disposte ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della presente legge, con effetto dalla data di entrata in vigore delle nuove tabelle.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle pensioni liquidate a totale carico della Gestione marittimi in favore delle particolari categorie di lavoratori previste nel titolo I, capo settimo, della presente legge.

A decorrere dal 1° gennaio 1970, l'importo annuo complessivo delle pensioni a carico della Gestione speciale in favore del personale amministrativo e del personale di stato maggiore navigante dipendente dalle società di cui all'articolo 58 della presente legge ed in godimento alla data anzidetta è maggiorato in relazione all'epoca della decorrenza, secondo le aliquote riportate nel seguente prospetto:

DECORRENZA PENSIONE	Aliquota percentuale di maggiorazione
fra il 1° febbraio 1965 ed il 31 gennaio 1967 . . .	6,20
fra il 1° febbraio 1967 ed il 31 gennaio 1968 . . .	4,10
fra il 1° febbraio 1968 ed il 31 gennaio 1969 . . .	2,80

Dall'anno 1971 in poi, il trattamento complessivo delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale, in atto al 1° gennaio successivo all'anno terminale del periodo preso a base

per l'adeguamento delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, è variato, con effetto dal 1° gennaio medesimo, con decreto dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, applicando le norme vigenti nella citata assicurazione nonché il coefficiente di adeguamento per la stessa assicurazione stabilito.

Le pensioni della Gestione speciale, aventi decorrenza 1° gennaio di ogni anno, sono adeguate, ai fini dell'applicazione del precedente comma, con le stesse norme previste per le pensioni aventi decorrenza nell'anno precedente.

I miglioramenti da apportarsi alle pensioni ai sensi del presente articolo assorbono le quote di maggiorazione per carichi di famiglia corrisposte ai sensi degli articoli 13 e 67 della presente legge, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari spettanti al pensionato ai sensi dell'articolo 46, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 ».

ART. 24.

(Riapertura del termine di cui al punto b) dell'articolo 98 della legge 27 luglio 1967, n. 658).

Il termine di cui al punto b), dell'articolo 98 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è riaperto, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, per la durata di un anno.

La decorrenza della pensione è fissata a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della relativa domanda.

ART. 25.

(Trasferimento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria delle posizioni assicurative costituite presso la Cassa nazionale di previdenza marinara di cui agli articoli 54 e 98 della legge 27 luglio 1967, n. 658 e assunzione in carico dell'assicurazione obbligatoria delle relative prestazioni).

Le posizioni assicurative di pensione già costituite in favore degli iscritti e dei pensionati, di cui agli articoli 54 e 98 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono trasferite all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e le prestazioni da

corrispondersi, ai sensi dei citati articoli e degli articoli 9 e 24 della presente legge, sono a carico dell'assicurazione stessa e sono equiparate, a tutti gli effetti, alle pensioni in favore dei superstiti delle Gestioni marittimi e speciale, già trasferite alla citata assicurazione generale ai sensi degli articoli 50 e 72 della legge 27 luglio 1967, n. 658, per quanto di rispettiva competenza.

ART. 26.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA

DELLE RETRIBUZIONI MEDIE MENSILI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PENSIONI DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE MARITTIMI DELLA CASSA NAZIONALE PER LA PREVIDENZA MARINARA.

A-1) Piroscafi e motonavi da passeggeri superiori alle 50 tonnellate di stazza lorda; piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda superiore a 3.000 tonnellate; aliscafi di qualsiasi tonnellaggio; piroscafi e motonavi da carico e da passeggeri di qualsiasi tonnellaggio adibiti ai servizi delle Società di preminente interesse nazionale e delle Società sovvenzionate minori (note 1 e 2):

STATO MAGGIORE	Retribu- zioni medie mensili (in lire)
Comandante	400.000
Capo Macchinista, Direttore di macchina, Capo Commissario Capo Servizio, Comandante in 2 ^a , Direttore di Macchina in 2 ^a , Direttore Sanitario, Medico unico	395.000
1 ^o Ufficiale di coperta e di macchina, 1 ^o Ufficiale Commissario, Medico in sottordine, Cappellano	290.000
2 ^o Ufficiale di coperta e di macchina, 2 ^o Ufficiale commissario . .	250.000
3 ^o Ufficiale di coperta e di macchina, 3 ^o Ufficiale Commissario . .	230.000
Allievo Ufficiale di coperta, Allievo Ufficiale di macchina, Allievo Ufficiale Commissario	175.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)	290.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)	260.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo B)	250.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo C)	230.000

EQUIPAGGIO	Retribu- zioni medie mensili (in lire)
Nostromo, Capo fuochista, Primo cuoco (sulle navi in cui è imbarcato più di un cuoco), cuoco unico, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, ottonaio, operaio frigoriferista, maestro di casa, capitano di armi, cambusiere, primo infermiere, primo cameriere (sulle navi con più di un cameriere), primo panettiere e panettiere unico, primo dispensiere di equipaggio, pennese e magazziniere (sulle navi da passeggeri), motorista navale e meccanico navale, assistente d'ufficio, dispensiere di equipaggio, tankista, orchestrale, tipografo, capo alloggio, capo pasticciere, primo guardarobiere, primo infermiere-ostetrica, operatore cinematografico, trattorista, carropontista .	200.000
Marinaio, carbonaio, fuochista, cuoco in sottordine, cameriere, panettiere e ogni altra qualifica equiparabile non specificata .	170.000
Giovanotto	135.000
Mozzo, piccolo	100.000

Nota 1.

(a) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista con il quale viene imbarcato.

(b) Per gli ufficiali radiotelegrafisti le Autorità marittime o consolari dovranno indicare sui ruoli d'equipaggio e sui titoli matricolari le seguenti dizioni:

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo B », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo C », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

(c) Per i meccanici navali e per i motoristi navali quando imbarcano da ufficiali dovranno essere indicate le denominazioni di « capo macchinista » o di « primo, secondo e terzo ufficiale di macchina », in relazione alle effettive mansioni svolte a bordo.

Nota 2.

La tabella A-1) si applica anche per le navi da carico di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate, limitatamente, però, ai periodi durante i quali le navi stesse applicano il contratto di lavoro 21 gennaio 1970 e successive modificazioni.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

A-2) Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda fra le 1.601 e le 3.000 tonnellate (Note 1 e 2):

STATO MAGGIORE	Retribu- zioni medie mensili (in lire)
Comandante	390.000
Direttore di macchina, capo macchinista	385.000
Primo ufficiale di coperta e di macchina	280.000
Secondo ufficiale di coperta e di macchina	240.000
Terzo ufficiale di coperta e di macchina	220.000
Allievo ufficiale di coperta e di macchina	165.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)	280.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 anni o più di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)	255.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo B)	240.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima e seconda classe, fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo C)	225.000

EQUIPAGGIO

Nostromo, capo fuochista, cuoco, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, operaio frigoriferista, cambusiere, pennese, motorista navale e meccanico navale, tankista, trattorista, carro-pontista	195.000
--	---------

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Retribu- zioni medie mensili (in lire)
Marinaio, carbonaio, fuochista, cuoco in sottordine, cameriere ed ogni altra qualifica equiparabile non specificata	160.000
Giovanotto	130.000
Mozzo	105.000

Nota 1.

(a) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista con il quale viene imbarcato.

(b) Per gli ufficiali radiotelegrafisti le Autorità marittime o consolari dovranno indicare sui ruoli di equipaggio e sui titoli matricolari le seguenti dizioni:

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo B », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo C » per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista.

(c) Per i meccanici navali e per i motoristi navali quando imbarcano da ufficiali dovranno essere indicate le denominazioni di « capo macchinista » o di « primo, secondo e terzo ufficiale di macchina », in relazione alle effettive mansioni svolte a bordo.

Nota 2.

La tabella A-1 si applica anche per le navi da carico di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate, limitatamente, però, ai periodi durante i quali le navi stesse applicano il contratto di lavoro 21 gennaio 1970 e successive modificazioni.

4-3) Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda superiore a 500 e fino a 1600 tonnellate (Note 1 e 2):

	Retribu- zioni medie mensili (in lire)
STATO MAGGIORE	
Comandante	380.000
Direttore di macchina, Capo macchinista	375.000
Primo ufficiale di coperta e di macchina	270.000
Secondo ufficiale di coperta e di macchina	230.000
Terzo ufficiale di coperta e di macchina	210.000
Allievo ufficiale di coperta e di macchina	155.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)	270.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)	250.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con oltre 5 anni e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo B)	230.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima e seconda classe, fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo C)	220.000

EQUIPAGGIO

Nostromo, capo fuochista, cuoco, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, operaio frigoriferista, cambusiere, pennese, motorista navale e meccanico navale, tankista, trattorista, carro-pontista	185.000
--	---------

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Retribu- zioni medie mensili (in lire)
Marinaio, carbonaio, fuochista, cuoco in sottordine, cameriere, ed ogni altra qualifica equiparabile e non specificata	155.000
Giovanotto	125.000
Mozzo, piccolo	100.000

Nota 1.

(a) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista con il quale viene imbarcato.

(b) Per gli ufficiali radiotelegrafisti le Autorità marittime o consolari dovranno indicare sui ruoli di equipaggio e sui titoli matricolari le seguenti dizioni:

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo B », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo C » per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista.

(c) Per i meccanici navali e per i motoristi navali quando imbarcano da ufficiali dovranno essere indicate le denominazioni di « capo macchinista » o di « primo, secondo e terzo ufficiale di macchina », in relazione alle effettive mansioni svolte a bordo.

Nota 2.

La tabella A-1 si applica anche per le navi da carico di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate, limitatamente, però, ai periodi durante i quali le navi stesse applicano il contratto di lavoro 21 gennaio 1970 e successive modificazioni.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

B) Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda fino a 500 tonnellate; navi da passeggeri fino a 50 tonnellate di stazza lorda; navi da diporto:

	Retribu- zioni medie mensili (in lire)
Comandante	240.000
Direttore di macchina	235.000
Ufficiale di coperta e di macchina	190.000
Nostromo, motorista	140.000
Marinaio, fuochista	120.000
Giovanotto	100.000
Mozzo	90.000

C) Velieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e velieri con motore ausiliario; imbarcazioni da diporto:

Comandante	180.000
Capo motorista, motorista unico	160.000
Ufficiale di coperta	145.000
Nostromo, motorista in sottordine	125.000
Marinaio	105.000
Giovanotto	80.000
Mozzo	60.000

D) Velieri di stazza lorda fino a 500 tonnellate:

Comandante	145.000
Nostromo	115.000
Marinaio	95.000

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Retribu- zioni medie mensili (in lire)
Giovanotto	75.000
Mozzo	55.000
 <i>E) Rimorchiatori:</i>	
Personale preposto al comando di coperta o alla direzione di macchina (purché provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato)	270.000
Ufficiale motorista	210.000
Nostromo, operaio, elettricista	190.000
Marinaio, fuochista, carbonaio	165.000
Giovanotto	135.000
Mozzo	110.000
 <i>F) Navi addette al servizio di bunkeraggio:</i>	
Comandante	275.000
Direttore di macchina	270.000
Ufficiale	220.000
Sottufficiale	190.000
Marinaio, cuoco	170.000
Giovanotto	135.000
Mozzo	110.000
 <i>G) Galleggianti (con mezzi di propulsione propria addetti al servizio nei porti e nelle rade):</i>	
Personale preposto al comando in coperta o alla direzione di macchina (purché provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato)	270.000

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Retribu- zioni medie mensili (in lire)
Nostromo, operaio elettricista, motorista, conducente unico . . .	190.000
Marinaio, fuochista, carbonaio	170.000
Giovanotto	135.000
Mozzo	110.000
 <i>H) Pescherecci (comunque muniti di macchina a motore non superiore a 30 cavalli indicati o cavalli asse; navi o battelli da pesca in genere senza macchina o motore):</i>	
Marittimo al comando, motorista	80.000
Marinaio	65.000
Giovanotto	55.000
Mozzo	40.000
 <i>I) Pescherecci (comunque muniti di macchine a motore da 31 a 89 cavalli indicati o cavalli asse adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):</i>	
Marittimo al comando, motorista, capo pesca	100.000
Marinaio	85.000
Giovanotto	60.000
Mozzo	45.000
 <i>L) Pescherecci (comunque muniti di macchine con motore di oltre 89 cavalli indicati o cavalli asse, adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):</i>	
Marittimo al comando, motorista, capo pesca	120.000
Marinaio	90.000
Giovanotto	65.000
Mozzo	55.000

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Retribu- zioni medie mensili (in lire)
M) Pescherecci in pesca oltre gli Stretti:	
Comandante	360.000
Direttore di macchina	330.000
Primo ufficiale di coperta o di macchina	265.000
Secondo ufficiale di coperta o di macchina, ufficiale radiotelegrafista	225.000
Nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista .	200.000
Marinaio pescatore, reliere, cuoco, fuochista, carbonaio o altre qualifiche equiparabili non specificate	175.000
Giovanotto	135.000
Mozzo	100.000
N) Personale borghese imbarcato su navi militari:	
Prima categoria:	
Primo cuoco, primo maestro di casa, cuoco, maestro di casa unico dirigente al servizio della panificazione a bordo	150.000
Seconda categoria:	
Secondo cuoco e secondo maestro di casa	130.000
O) Allievi imbarcati sulle navi scuola	25.000
P) Piloti:	
Primo gruppo:	
Ancona, Augusta, Bagnoli-Pozzuoli, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta, Genova, La Spezia, Livorno, Messina, Milazzo, Napoli, Olbia, Palermo, Porto Empedocle, Porto Torres, Portovecchio di Piombino, Ravenna, Savona, Siracusa, Taranto, Trieste, Venezia	390.000

	Retribu- zioni medie mensili (in lire)
Secondo gruppo:	—
Barletta, Imperia, Marina di Carrara, Portoferraio, Reggio Cal- bria, Rio Marina, Salerno, Trapani	240.000
Terzo gruppo:	
Anzio, Carloforte, Castellammare di Stabia, Grotone, Follonica, Licata, Manfredonia, Marsala, Monopoli, Portici, Porto Santo Stefano, Sant'Antioco, Torre Annunziata	210.000